



7. 11. 9. rimanere costantemente estraneo alla stipulazione degli accordi stessi.

Difatti, fino a quando l'Istituto non riassuma in gestione diretta l'una o l'altra di quelle Agenzie, esso non ha titolo per intervenire, e neppure può essere chiamato a subentrare, come parte del rapporto sindacale, agli Agenti, in caso di mancata conclusione della trattativa sindacale avviata dagli Agenti con i dipendenti.

b) - La esecuzione di quanto pattuito nel 1947 ha sempre reso necessaria la stipulazione di particolari accordi sindacali e ciò perché le stipulazioni del 1947, come ha del resto confermato il noto lodo arbitrale, non comportavano, per i miglioramenti del trattamento economico, un automatismo assoluto, bensì implicavano di fatto degli accordamenti particolari i quali richiedevano, sia pure entro una determinata cornice, la conclusione di apposite trattative.

L'accordo Delle Fave è consacrazione ineccepibile di questa situazione di fatto e di diritto.

E' da considerare: